REGOLAMENTO (CEE) N. 878/77 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 1977
relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che la situazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 129, che giustifica misure di deroga al principio dell'utilizzazione delle parità per la conversione tra due monete, si presenta attualmente in diversi Stati membri;

considerando che i problemi derivanti da tale situazione hanno potuto essere risolti applicando importi compensativi monetari e tassi di cambio rappresentativi nell'ambito della politica agraria comune; che tale regime si traduce in livelli di prezzo diversi negli Stati membri interessati; che, tuttavia, onde evitare che il mantenimento di tassi invariati nell'ambito della politica agraria comporti, al momento delle maggiorazioni di prezzo, un aumento del divario esistente tra i prezzi espressi in moneta nazionale, e tenuto conto della possibilità di effettuare taluni adeguamenti dei tassi alla realtà economica degli Stati membri, occorre fissare per le monete degli Stati membri interessati un tasso rappresentativo più aderente a detta realtà; che è opportuno cogliere l'occasione per riunire in un nuovo testo tutti i tassi rappresentativi;

considerando tuttavia che è opportuno moderare per quanto possibile le incidenze di tale misura sulle economie degli Stati membri interessati; che, per tale motivo, è necessario in particolare che l'applicazione dei nuovi tassi abbia luogo entro un termine ragionevole, collegato di massima all'inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi;

considerando che la fissazione di un tasso rappresentativo comporta una modifica del livello dei prezzi dei prodotti agricoli; che i problemi posti dalle modifiche dei tassi di cambio sono oggetto di una regolamentazione comunitaria, in particolare del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (5); che tali disposizioni riguardano unicamente il caso di una modifica della parità di una moneta; che la loro applicazione è parimenti giustificata nel presente caso; che tuttavia, nella misura in cui gli interessati possono chiedere l'annullamento di certificati o titoli, detta applicazione è giustificata soltanto se gli interessati subiscono un pregiudizio derivante dalla fissazione dei nuovi tassi rappresentativi; che risulta nondimeno necessario disporre che tale diritto possa essere sostituito da un altro consistente nella compensazione del pregiudizio subito;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, vista l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti concernenti la politica agraria comune o le regolamentazioni specifiche adottate in virtù dell'articolo 235 del trattato esigono che le monete di cui all'articolo 2 siano espresse in un'altra moneta o in unità di conto, il tasso di cambio è, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 129, quello corrispondente al tasso rappresentativo di detta moneta.

2. Il tasso rappresentativo cessa di essere applicabile per la moneta di uno Stato membro non appena tale Stato abbia dichiarato una nuova parità presso il Fondo monetario internazionale.

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. C 93 del 18. 4. 1977, pag. 11.
(4) GU n. C 77 del 30. 3. 1977, pag. 15.
(5) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

Articolo 2

1. Il tasso rappresentativo di cui all'articolo 1 è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:
1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0202640 unità di conto;

b) per la corona danese:
1 corona danese = 0,122877 unità di conto;

c) per il marco tedesco:
1 marco tedesco = 0,293033 unità di conto;

d) per il franco francese:
1 franco francese = 0,172995 unità di conto;

e) per la sterlina irlandese:
1 £ = 1,35190 unità di conto;

f) per la lira italiana:
100 lire = 0,0970874 unità di conto;

g) per il fiorino olandese:
1 fiorino = 0,293884 unità di conto;

h) per la sterlina inglese:
1 £ = 1,70463 unità di conto.

2. Tali tassi rappresentativi si applicano a decorrere:

a) dal 1° aprile 1977 per il franco francese, la lira italiana e la sterlina irlandese per i settori
— del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
— delle carni bovine,
— delle carni suine,
— dei foraggi disidratati,
— dei bachi da seta,
— delle ciliegie;

b) dal 1° agosto 1977 per i settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;

c) dal 1° novembre 1977 per il marco tedesco, per il settore delle carni suine;

d) dal 16 dicembre 1977 per il settore del vino; altre date possono tuttavia essere previste per le operazioni di distillazione;

e) dal 1° gennaio 1978 per il settore dei prodotti della pesca;

f) dall'inizio della campagna 1977/1978 per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora iniziata il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento;

g) dal 1° maggio 1977 in tutti gli altri casi.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il tasso rappresentativo valido nel Regno Unito dall'inizio della campagna lattiera fino al 15 settembre 1977 è: 1 £ = 1,75560 unità di conto e quello valido dal 16 settembre 1977 fino al 31 marzo 1978 è: 1 £ = 1,73013 unità di conto.

Articolo 4

1. Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 relativo alla modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto.

2. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applica soltanto nella misura in cui l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisca un pregiudizio per l'interessato.

Prima della data di applicazione del nuovo tasso, può essere deciso che tale pregiudizio venga compensato con una misura adeguata. In tal caso non può procedersi all'annullamento della fissazione anticipata e del certificato o titolo che ne costituiscono la prova.

Articolo 5

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 (2), o, secondo il caso, all'articolo corrispondente degli altri regolamenti agricoli che istituiscono una procedura analoga, eventualmente in deroga alle norme di fissazione previste dalle disposizioni in materia, nei limiti e per la durata strettamente necessari per tener conto del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda gli importi fissati in unità di conto e non connessi con la fissazione dei prezzi, le modalità di cui al paragrafo 1 possono consistere in un aumento del 2,00 %.

Articolo 6

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 723/77 (4), cessano di essere applicabili per i settori interessati alla data alla quale le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione per il rispettivo settore.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 88 del 6. 4. 1977, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN